



BANCA D'ITALIA

EUROSISTEMA

AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
 SERVIZIO SUPERVISIONE INTERMEDIARI SPECIALIZZATI (846)
 DIVISIONE INTERMEDIARI EX ART. 106 TUB E ALTRI OPERATORI

| | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--|
| Rifer. a nota n. | | del | | Provincia di Cosenza - Settore Trasporti |
| Classificazione | VII | 4 | 3 | Viale Crati C.da Vagliolise 87100 COSENZA CS trasporti@pec.provincia.cs.it |

Oggetto : - richiesta informazioni.

Si fa riferimento alla lettera del 10.10.2012, con la quale codesta Provincia ha:

1. comunicato di essere stata resa edotta che le società finanziarie iscritte nell'elenco generale ex art. 106 TUB sono abilitate a rilasciare garanzie nei confronti del pubblico solo se rispettano i requisiti richiesti dall'art. 11 del D.M. 29/2009;
2. chiesto di conoscere se le attestazioni di affidamenti quali quelle richieste dall'art. 239 del DPR 16.12.1992 n. 495 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) per l'autorizzazione ai privati all'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore possano essere rilasciate dalle sole società finanziarie abilitate a concedere garanzie.

Con riferimento a quanto rappresentato sub 1., si ha presente che l'attività di concessione del credito in qualunque forma è riservata, oltre che alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del TUB. I medesimi intermediari finanziari, al ricorrere delle condizioni determinate in via generale con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, si iscrivono anche nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB.

Con decreto 17 febbraio 2009, n. 29 il MEF ha:

- confermato che il rilascio di garanzie nei confronti del pubblico rientra tra le forme di concessione del credito riservate agli intermediari finanziari (cfr. art. 3, comma 1, lett. f del citato D.M.);
- introdotto, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lett. b) del TUB, specifici requisiti per gli intermediari finanziari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie (cfr. art. 11 del D.M.);
- subordinato l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di rilascio di garanzie in via esclusiva, prevalente o comunque



rilevante all'iscrizione dell'intermediario finanziario nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB ed al rispetto di ulteriori requisiti (cfr. art. 16 del D.M.).

Ciò premesso, si conferma che al momento nessuna società finanziaria iscritta nel solo elenco generale ex art. 106 TUB rispetta le condizioni previste dall'art. 11 del D.M. 29/2009 per l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di rilascio di garanzie.

Per quanto attiene poi al quesito formulato da codesta Amministrazione (cfr. sub 2), si ha presente che le attestazioni di capacità finanziaria di cui all'art. 239 del DPR 16.12.1992 n. 495 sono rilasciate compilando un modulo - accluso alla citata nota di codesta Provincia - in base al quale la società finanziaria dichiara di aver concesso all'impresa interessata affidamenti "sotto le varie forme tecniche".

La dichiarazione contenuta nello schema di attestazione rinvia dunque a una valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente svolta in precedenza dall'intermediario a seguito della quale quest'ultimo abbia, tra le diverse forme tecniche:

- effettivamente erogato all'impresa un finanziamento per cassa;
- concesso all'impresa una garanzia o fideiussione per impegni da onorare in via successiva.

Nel secondo caso, l'operazione presuppone il rispetto dei requisiti di cui al ripetuto art.11 del D.M. 29/2009 da parte della società finanziaria che sottoscrive l'attestazione.

Nel confidare di aver fornito i chiarimenti attesi, si inviano distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
ROBERTO PARMEGGIANI

Firmato digitalmente da
LUCA ZELONI